

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001

Adottato dal Consiglio di Amministrazione di Kryalos SGR S.p.A. in data 21.12.2017 e successivamente modificato in data 31.5.2018, 25.6.2019, 30.1.2020, 7.5.2020, 29.6.2020, 16.12.2021, 27.10.2022, 21.06.2023, 28.11.2023, 30.01.2025 e 22.04.2026

INDICE

Sommario

DEFINIZIONI.....	5
SOMMARIO	6
Premessa	6
Finalità del Modello di organizzazione gestione e controllo	6
Struttura del documento	7
Destinatari del documento.....	7
Sezione I - Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001.....	8
1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche.....	8
1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente.....	8
1.3 Criteri di imputazione dell'illecito amministrativo dell'Ente. L'esenzione da responsabilità conseguente all'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo.....	10
1.4 Efficacia e adeguatezza del Modello.....	13
1.5 I reati commessi all'Estero.....	13
1.6 Le sanzioni a carico dell'Ente.....	14
1.6.1 Misure interdittive applicabili alle SGR.....	15
1.7 Le vicende modificative dell'Ente	16
1.8 Le Linee Guida di Confindustria.....	17
1.9 Gli ulteriori riferimenti normativi rilevanti per l'implementazione del Modello.....	18
Sezione II - Il Modello di organizzazione gestione e controllo di Kryalos SGR S.P.A. – Parte Generale.....	20
2.1 La Società e il suo oggetto sociale	20
2.1.1 Il modello di Governance della Società.....	20
2.1.2 Il Sistema dei poteri e delle deleghe	22
2.2 L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione e controllo da parte di Kryalos.....	23
2.2.1 Le modalità operative seguite per la costruzione del Modello	24
2.2.2 I Protocolli e le Procedure adottati da Kryalos.....	25
2.2.3 L'aggiornamento del Modello.....	26
2.2.4 I Destinatari del Modello	27
2.2.5 Il Sistema Disciplinare.....	27
2.3 L'Organismo di Vigilanza.....	28
2.3.1 Composizione, nomina, durata in carica, revoca e temporaneo impedimento.....	28
2.3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione	30

2.3.3	Funzioni e poteri.....	32
2.3.4	L'attività di reporting	33
2.3.4.1	L'attività di reporting delle Funzioni Responsabili verso l'Organismo di Vigilanza.....	33
2.3.4.2	L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione.....	34
2.4	Il sistema di Whistleblowing.....	35
2.5	Diffusione del Modello.....	36
2.5.1	La comunicazione iniziale ai Destinatari	37
2.5.2	L'attività di formazione	37
2.5.3	L'informativa ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni e la sottoscrizione della Clausola di salvaguardia.....	38

ALLEGATI

1. Codice Etico
2. Sistema Disciplinare
3. Clausola di Salvaguardia
4. Schema Funzioni Responsabili aree aziendali a rischio reato
5. Procedura flussi informativi
6. Protocolli
7. Procedure sicurezza
8. PR 33 "*Procedura Whistleblowing*" del 28.11.2023

DEFINIZIONI

Kryalos: Kryalos SGR S.p.A. (di seguito, la "Società" o "Kryalos"), con sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 19, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., iscritta al n. 88 dell'Albo delle SGR tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del D.lgs. n. 58 del 98, numero REA MI – 1795611, CF e P.IVA 05083780964 – sito internet <https://www.kryalossgr.com/it/>;

Kryalos Investments S.r.l.: socio unico di Kryalos SGR S.p.A., con sede legale in Milano, Corso di Porta Nuova n. 19, CF e P.IVA 08691990967.

Clausola di Salvaguardia: la clausola *standard* in materia di D.lgs. 231/2001 (allegata al presente Modello) prevista nei contratti con consulenti, fornitori e collaboratori della Società.

Codice Etico: il codice di condotta adottato dalla Società.

Consulenti: i soggetti esterni alla Società che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Decreto oppure D.lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive modificazioni o integrazioni. Linee guida Confindustria: il documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato a marzo 2014 e giugno 2021) per la predisposizione dei modelli di organizzazione gestione e controllo di cui al Decreto.

Modello oppure Modello organizzativo: il presente Modello di organizzazione gestione e controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza oppure OdV: organismo previsto dall'art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello organizzativo e al relativo aggiornamento.

Soggetti Apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti Subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti Apicali.

Partner: le persone fisiche o giuridiche con le quali la Società pervenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

SOMMARIO

Premessa

Kryalos è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione e immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti e collaboratori.

Kryalos ha ritenuto conforme alla propria politica procedere alla formalizzazione del Modello organizzativo previsto dal D.lgs. 231/2001.

A tal fine, la Società ha avviato un progetto di analisi dei propri strumenti organizzativi, di gestione e di controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi comportamentali e delle procedure già adottate alle finalità previste dal Decreto.

Il Modello e i principi in esso contenuti disciplinano i comportamenti degli Organi societari (intendendosi per tali il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale della Società e i relativi componenti), dei dipendenti, dei collaboratori, dei consulenti, dei fornitori, dei clienti e, più in generale, di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" per conto o nell'interesse della Società (di seguito, i "Destinatari" come meglio definiti sotto).

Il Modello è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società con delibera del 21 dicembre 2017 allo scopo di attuare i principi di corretta gestione sanciti nel Decreto ed è stato successivamente oggetto di diversi aggiornamenti.

Finalità del Modello di organizzazione gestione e controllo

Il Modello adottato da Kryalos ha l'obiettivo di rappresentare il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui la Società si è dotata al fine di prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

Kryalos informa la propria attività al rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti.

La Società, con l'adozione del Modello, intende perseguire l'obiettivo della massima diffusione della cultura della

legalità tra i propri dipendenti e tra i soggetti che hanno rapporti con la sua organizzazione aziendale.

In particolare, il presente documento si pone l'obiettivo di:

- mettere a conoscenza tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree a rischio di reato e nelle aree strumentali alla commissione dei reati previsti nel Decreto, delle conseguenze di natura
- amministrativa e/o penale, che possono derivare dalla violazione dei precetti ivi indicati, sia a proprio carico che nei confronti della Società;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono sanzionate dalla Società in quanto contrarie alle disposizioni di legge e ai principi etici cui Kryalos intende conformarsi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio di reato e sulle aree strumentali alla commissione dei reati, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Struttura del documento

Il Modello adottato da Kryalos si articola in tre Sezioni:

- la prima, nella quale è descritta in via generale la disciplina introdotta dal Decreto;
- la seconda, riguardante la Parte Generale del Modello specificamente adottato dalla Società;
- la terza, relativa alla Parte Speciale del Modello specificamente adottato dalla Società.
- Costituiscono parte integrante del Modello i seguenti allegati:
 1. Codice etico;
 2. Sistema Disciplinare;
 3. Clausola di salvaguardia;
 4. Schema Funzioni Responsabili aree aziendali a rischio reato;
 5. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza;
 6. Protocolli di prevenzione;
 7. Procedure sicurezza;
 8. PR 33 "Procedura Whistleblowing" del 28.11.2023.

Destinatari del documento

Il presente documento è rivolto a tutte le persone che all'interno dell'organizzazione aziendale di Kryalos:

- rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché alle persone che di fatto esercitano tali funzioni di controllo e gestione;
- sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto.

Pertanto, si considerano soggetti destinatari delle prescrizioni del Modello, nell'ambito delle rispettive competenze, gli Amministratori e i Sindaci della Società, i dipendenti, i collaboratori, nonché i consulenti, i fornitori e, più in generale, tutti coloro che, a qualunque titolo, operano nell'ambito delle attività "sensibili" del Modello per conto o nell'interesse della Società.

1.1 Il Regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

In data 8 giugno 2001 è stato emanato, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, il Decreto Legislativo n. 231, che ha adeguato il diritto societario italiano in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha aderito, quali le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 (sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea) e del 26 maggio 1997 (sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati membri) e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali).

Il D.lgs. 231/2001, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti per alcuni reati commessi a favore o a vantaggio degli stessi da parte dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori.

La natura di questa nuova forma di responsabilità degli enti è di genere "misto" e la sua peculiarità risiede nel fatto che la stessa coniuga aspetti del sistema sanzionatorio penale e di quello amministrativo. In base al Decreto, infatti, l'Ente è punito con una sanzione di natura amministrativa, in quanto risponde di un illecito amministrativo, ma il sistema sanzionatorio è fondato sul processo penale: l'Autorità competente a contestare l'illecito è il Pubblico Ministero ed è il Giudice penale che irroga la sanzione.

La responsabilità amministrativa dell'Ente è distinta e autonoma rispetto a quella della persona fisica che commette il reato e sussiste anche qualora non sia stato identificato l'autore del reato, o quando il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia (art. 8 Decreto). In ogni caso, la responsabilità dell'Ente va sempre ad aggiungersi, e mai a sostituirsi, a quella della persona fisica autrice del reato.

Il campo di applicazione del Decreto è molto ampio e riguarda tutti gli enti forniti di personalità giuridica, le società, le associazioni anche prive di personalità giuridica, gli enti pubblici economici, gli enti privati concessionari di un pubblico servizio. La normativa non è invece applicabile allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, e agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali, ad esempio i partiti politici e i sindacati (art. 1 Decreto).

La norma non fa riferimento agli enti non aventi sede in Italia. Tuttavia, a tal proposito, la giurisprudenza di merito ha sancito, fondando la decisione sul principio di territorialità, la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano in relazione a reati commessi da enti esteri in Italia¹.

1.2 I reati che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente

L'Ente può essere chiamato a rispondere soltanto per i reati – c.d. reati presupposto – indicati dal Decreto o comunque da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto costituente reato.

Alla data di approvazione del presente documento, i reati presupposto appartengono alle categorie indicate di seguito:

¹ Cfr. Trib. Milano, GIP; ord. 27 aprile 2004.

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24² e 25);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*);
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis*1)³;
- reati societari (art. 25 *ter*);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater*)⁴;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*);
- abusi di mercato (art. 25 *sexies*);
- omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies*);
- ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25 *octies*);
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25 *octies*.1)⁵;
- delitti in materia di violazione delle misure restrittive UE (art. 25 *octies*.2)⁶;
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*)⁷;
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*);
- reati ambientali (art. 25 *undecies*);

² Il 25 febbraio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 13/2022, recante «*Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili*» (c.d. Decreto Frodi), volto a rafforzare il contrasto alle frodi in materia di erogazioni pubbliche. L'art. 2 del decreto, recante «*Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche*», ha modificato la rubrica ed il testo degli artt. 240 bis, 316 bis e 316 ter c.p.. Tale D.L. è stato abrogato e sostituito dal D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, l. n. 25/2022, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo D.L. n. 13/2022. Da ultimo modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 e successivamente dall'art. 6 *ter*, c. 2, lettera a), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.137.

³ Con la legge 206/2023 è stato modificato l'art. 517 c.p. Il Legislatore ha ampliato il reato di "vendita di prodotti industriali con segni mendaci", per il quale il novellato art. 517 c.p. (già reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-bis1. D. Lgs. 231/2001) punisce anche la semplice detenzione del prodotto per la vendita. L'ampliamento voluto dal Legislatore è finalizzato a favorire la crescita dell'economia nazionale – valorizzare e promuovere le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali.

⁴ Con la legge 80/2025 è stato introdotta la nuova fattispecie di Detenzione di materiale con finalità di terrorismo ex art. 270 *quinquies* 3: «*Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270 bis e 270 *quinquies*, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso di congegni bellici micidiali di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da due a sei anni*».

⁵ Articolo inserito dall'art. 3 D.lgs. 184 del 29 novembre 2021, in vigore dal 14 dicembre 2021, recante l'Attuazione della direttiva UE 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamenti diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio». Rubrica poi modificata dall'articolo 6 *ter*, c. 2, lett. b), n. 3), del D.L. 10 agosto 2023, n.105, convertito con modificazioni dalla L. 9 ottobre 2023, n.137.

⁶ Articolo inserito attraverso il d.lgs 211/2026 in vigore dal 24 gennaio 2026. Il legislatore italiano ha dato attuazione alla direttiva UE 2024/1226 intervenendo altresì sul codice penale e sul d.lgs 231/2001.

⁷ L'8 agosto 2023 è entrata in vigore la L. n. 93 del 14.07.2023 recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica*» che ha modificato l'art. 171 *ter* L. 633/1941 prevendendo la c.d. *Pirateria digitale*.

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies*);
- razzismo e xenofobia (art. 25 *terdecies*);
- frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*);
- reati transnazionali (art. 10, Legge 16 marzo 2006, n. 146)⁸;
- reati tributari (art. 25 *quinqüesdecies*)⁹;
- reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*)¹⁰;
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*)¹¹;
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevices*)¹²;
- delitti contro gli animali (art. 25 *undevices*)¹³.

1.3 Criteri di imputazione dell'illecito amministrativo dell'Ente. L'esenzione da responsabilità conseguente all'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo

L'illecito addebitabile all'Ente alla stregua del D.lgs. 231/2001 non consiste in una responsabilità sussidiaria per il fatto altrui, sulla falsariga della responsabilità civile ordinaria da reato del dipendente o proposto di cui all'art. 2049 cod. civ., ovvero di quella delineata dall'art. 197 c.p.

L'Ente è punito per il fatto proprio. La sua responsabilità trova fondamento sulla possibilità di muovere un rimprovero direttamente ad esso, in conformità all'art. 27 Cost., per il fatto che il reato è da considerare

⁸ L'enumerazione dei reati è stata ampliata successivamente a quella originaria contenuta nel Decreto. Sono, infatti, intervenute le seguenti estensioni: Decreto Legge 25 settembre 2001, n. 350, che ha introdotto l'art. 25 *bis* «Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo», in seguito ampliato e modificato in «Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento» dalla Legge 23 luglio 2009, n. 99; Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61, che ha introdotto l'art. 25 *ter* «Reati Societari»; Legge 14 gennaio 2003, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater* «Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico»; Legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha introdotto l'art. 25 *quinqües* «Delitti contro la personalità individuale»; Legge 18 aprile 2005, n. 62, che ha introdotto l'art. 25 *sexies* «Abusi di mercato»; Legge 9 gennaio 2006, n. 7, che ha introdotto l'art. 25 *quater* «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»; Legge 16 marzo 2006, n. 146, che prevede la responsabilità degli enti per i reati transnazionali all'art. 10; Legge 3 agosto 2007, n. 123, che ha introdotto l'art. 25 *septies* «Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro», in seguito modificato in «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro» dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che ha introdotto l'art. 25 *octies* «Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita»; Legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto l'art. 24 *bis* «Delitti informatici e trattamento illecito di dati»; Legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha introdotto l'art. 24 *ter* «Delitti di criminalità organizzata»; L. 99/2009 – già citata – che ha introdotto l'art. 25 *bis1* «Delitti contro l'industria e il commercio» e l'art. 25 *novies* «Delitti in materia di violazione del diritto d'autore»; Legge 3 agosto 2009, n. 116 che ha introdotto l'art. 25 *novies* (in seguito rinumerato art. 25 *decies* dal Decreto Legislativo 7 Luglio 2011, n. 121) «Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria»; D.lgs. 121/2011 – già citato – che ha introdotto l'art. 25 *undecies* «Reati ambientali»; D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che ha introdotto l'art. 25 *duodecies* «Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare»; Legge 6 Novembre 2012, n. 190 che ha modificato gli artt. 25 e 25 *ter*; La legge 186/2014 ha previsto il reato di autoriciclaggio tra i reati-presupposto per la responsabilità degli enti, inserendo il nuovo art. 648 *ter* del Codice penale all'articolo 25 *octies* del D.lgs. 231/2001.

La legge 68/2015 ha modificato l'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/2001, introducendo nuovi delitti in materia ambientale. La legge 69/2015, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 2015 «Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio» ha inasprito le pene dei delitti previsti contro la pubblica amministrazione, interessando, inoltre, le «false comunicazioni sociali» di cui all'art. 2621 cod. civ. e «le false comunicazioni sociali delle società quotate» ex art. 2622 cod. civ.

⁹ Articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e D.lgs. 75/2020.

¹⁰ Articolo aggiunto dal D.lgs. 75/2020. Con il d.lgs. 141/2024 «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi» è stato integrato il presente articolo attraverso il richiamo alle disposizioni penali contenute nel decreto stesso nonché al Testo Unico in materia di accise.

¹¹ Articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 entrata in vigore in data 23 marzo 2022. La Legge 6/2024 ha inasprito le pene della presente rubrica.

¹² Articolo aggiunto dalla Legge 9 marzo 2022, n. 22 entrata in vigore in data 23 marzo 2022.

¹³ Con l'entrata in vigore, il 1° luglio 2025, della Legge 6 giugno 2025, n. 82 – nota anche come «Legge Brambilla» – il legislatore ha inteso compiere un ulteriore passo verso il riconoscimento della tutela penale diretta degli animali come beni giuridici meritevoli di protezione autonoma, al di là del sentimento umano o di questioni patrimoniali.

espressione di una politica aziendale deviante o comunque frutto di una colpa d'organizzazione.

Come hanno efficacemente osservato le Sezioni Unite, la responsabilità dell'Ente si fonda, dunque, su una colpa connotata in senso normativo, in ragione dell'obbligo imposto a tali organismi di adottare le cautele necessarie a prevenire la commissione di alcuni reati, adottando iniziative di carattere organizzativo e gestionale in base ad un "Modello" che individua i rischi e delinea le misure atte a contrastarli. Pertanto, la colpa dell'Ente consiste nel non aver ottemperato a tale obbligo¹⁴.

Il D.lgs. 231/2001 prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per i reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse nell'ipotesi in cui l'Ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione gestione e controllo, idonei a prevenire i reati introdotti dal Decreto.

L'adeguata organizzazione rappresenta il solo strumento in grado di escludere la "responsabilità" dell'Ente e, conseguentemente, di impedire l'applicazione delle sanzioni a carico dello stesso.

Oltre alla commissione di uno dei reati presupposto, affinché l'Ente sia sanzionabile ai sensi del D.lgs. 231/2001 devono essere integrati specifici requisiti normativi. Tali criteri d'imputazione della responsabilità dell'Ente possono essere distinti in criteri "oggettivi" e criteri "soggettivi".

Il primo presupposto di natura oggettiva è integrato dal fatto che il reato sia stato commesso da parte di un soggetto

legato all'Ente da un rapporto qualificato.

In proposito si distingue tra:

- soggetti in "posizione apicale", ovvero soggetti che rivestono posizioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente, quali, ad esempio, il legale rappresentante, l'amministratore, il direttore di un'unità organizzativa autonoma, nonché le persone che gestiscono, anche soltanto di fatto, l'Ente stesso. Si tratta di coloro che possono prendere decisioni in nome e per conto dell'Ente. Sono, inoltre, assimilabili a questa categoria tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione dell'Ente o di sue sedi distaccate;
- soggetti "subordinati", ovvero tutti coloro che sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Appartengono a questa categoria i Dipendenti e i Collaboratori e quei soggetti che, pur non facendo parte del personale, hanno una mansione da compiere sotto la direzione ed il controllo di soggetti apicali. Tra i soggetti esterni interessati, oltre ai Collaboratori, vi sono anche i promotori e i Consulenti che su mandato dell'Ente compiono attività in suo nome, nonché, i mandatarî non appartenenti al personale dell'Ente, che agiscano in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente stesso.

Altro presupposto oggettivo per l'imputazione dell'illecito all'Ente è rappresentato dal fatto che il reato deve essere commesso, anche alternativamente, nell'interesse o a vantaggio di esso.

L'"interesse", in particolare, sussiste quando l'autore del reato ha agito con l'intento di favorire l'Ente, indipendentemente dalla circostanza che tale obiettivo sia stato, poi, realmente conseguito.

Il "vantaggio", per altro verso, si prefigura allorché l'Ente ha tratto – o avrebbe potuto trarre – dal reato un risultato positivo, di natura economica o di altra specie.¹⁵

¹⁴ Cfr. Cass. pen., sez. un., 24.4.2014 n. 38343, c.d. sentenza ThyssenKrupp.

¹⁵ Secondo la Corte di Cassazione i concetti di interesse e vantaggio non vanno intesi come concetto unitario, ma devono considerarsi dissociati, essendo palese la distinzione tra quello che potrebbe essere inteso come un possibile guadagno prefigurato

La responsabilità dell'Ente sussiste, infatti, non soltanto quando esso ha tratto un vantaggio patrimoniale immediato dalla commissione del reato, ma anche nell'ipotesi in cui, pur nell'assenza di tale risultato, il fatto trovi motivazione nell'interesse dell'Ente.

Quanto ai criteri soggettivi d'imputazione del reato all'Ente, invece, questi attengono agli strumenti preventivi di cui lo stesso si è dotato al fine di prevenire la commissione di uno dei reati previsti dal Decreto nell'esercizio dell'attività d'impresa.

Il Decreto, infatti, prevede l'esclusione della responsabilità dell'Ente solo allorché si è riusciti a dimostrare:

- che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un Organismo di Vigilanza dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del predetto Organismo.

Le condizioni appena elencate devono concorrere congiuntamente affinché la responsabilità dell'Ente possa essere esclusa.

Nonostante il Modello funga da causa di non punibilità sia che il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale, sia che sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, il meccanismo previsto dal Decreto in tema di onere della prova è molto più severo per l'Ente nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale. In quest'ultimo caso, infatti, l'Ente deve dimostrare che la persona fisica abbia commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello. Il Decreto richiede, quindi, una prova di estraneità più rigorosa rispetto alla condotta posta in essere dai soggetti apicali.

Nell'ipotesi di reati commessi da soggetti in posizione subordinata, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere del fatto illecito solo qualora si accerti che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza dei suoi apicali.

La responsabilità dell'Ente, in tal caso, trova fondamento nella circostanza per cui l'Ente abbia reso possibile la commissione dell'illecito penale non presidiando le attività né i comportamenti dei soggetti a rischio di commissione di un reato presupposto.

È comunque da escludere ogni responsabilità se, prima della commissione del reato, l'Ente si sia dotato di un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Va precisato che, l'Ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 231/2001).

Come anche affermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 32110/2023, riprendendo precedente giurisprudenza n. 33041/2015), *"in tema di responsabilità da reato degli enti, il Legale Rappresentante che*

come conseguenza dell'illecito, rispetto ad un vantaggio chiaramente conseguito grazie all'esito del reato (Cass. Pen., 20 dicembre 2005, n. 3615). In tal senso si è pronunciato anche il Tribunale di Milano, secondo cui è sufficiente la sola finalizzazione della condotta criminosa al perseguimento di una data utilità, a prescindere dal fatto che questa sia stata effettivamente conseguita (Trib. Milano, ord. 20 dicembre 2004).

sia, come nella specie, indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, con la conseguenza che il Modello organizzativo dell'ente – MOG – deve prevedere regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del Legale Rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire l'ente di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i suoi interessi".

In situazione di conflitto di interessi, dunque, provvederà procuratore speciale dotato di specifici poteri.

1.4 Efficacia e adeguatezza del Modello

Il Modello opera quale causa di non punibilità solo se:

- efficace, ovvero se ragionevolmente idoneo a prevenire il reato o i reati commessi;
- effettivamente attuato, ovvero se il suo contenuto trova applicazione nelle procedure aziendali e nel sistema di controllo interno.
- Quanto all'efficacia del Modello, il Decreto prevede che esso abbia il seguente contenuto minimo:
- siano individuate le attività dell'Ente nel cui ambito possono essere commessi reati;
- siano previsti specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire;
- siano individuate le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- sia introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
- siano previsti obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, siano previste misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto stabilisce che il Modello sia sottoposto a verifica periodica e aggiornamento, sia nel caso in cui emergano significative violazioni delle prescrizioni, sia qualora avvengano significativi cambiamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente, sia quando muti la normativa di riferimento, e in particolare siano introdotti nuovi reati presupposto.

1.5 I reati commessi all'Esterio

In forza dell'art. 4 del Decreto, l'Ente può essere chiamato a rispondere in Italia di reati presupposto commessi all'estero.

Il D.lgs. 231/2001 subordina, tuttavia, questa possibilità al ricorrere, insieme ai presupposti oggettivi e soggetti già esaminati, delle seguenti condizioni:

- sussistono le condizioni generali di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 c.p. per poter perseguire in
- Italia un reato commesso all'estero;
- l'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

- lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato non procede nei confronti dell'Ente.

La legge 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione e i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto all'art. 10 la responsabilità degli enti per alcuni reati aventi carattere transnazionale, quali ad esempio associazione per delinquere anche di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, traffico di migranti.

Ai fini della qualificabilità di una fattispecie criminosa come "reato transnazionale", è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore. In particolare:

1. nella realizzazione della fattispecie, deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato;
2. il fatto deve essere punito con la sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
3. è necessario che la condotta illecita sia, alternativamente:
 - o commessa in più di uno Stato;
 - o commessa in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
 - o commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione
 - o direzione e controllo debbano avvenire in un altro Stato;
 - o commessa in uno Stato, ma in essa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

1.6 Le sanzioni a carico dell'Ente

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs. 231/2001 (artt. 9 e ss.) contempla quattro tipologie di sanzione, cui può essere sottoposto l'Ente in caso di condanna ai sensi del Decreto:

- sanzione pecuniaria: è sempre applicata qualora il giudice ritenga l'Ente responsabile. Essa viene calcolata
 - tramite un sistema basato su quote, che vengono determinate dal giudice nel numero e nell'ammontare.
- Il numero delle quote, da applicare tra un minimo e un massimo che variano a seconda della fattispecie, dipende dalla gravità del reato, dal grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del reato o per prevenire la commissione di altri illeciti. L'ammontare della singola quota va invece stabilito, tra un minimo di euro 258 e un massimo di Euro 1.549, a seconda delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente;
- sanzioni interdittive: le sanzioni interdittive si applicano, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - o l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato qualora la commissione del reato sia stata resa possibile da gravi carenze organizzative;
 - o in caso di reiterazione degli illeciti.
 - o Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:
 - o l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - o la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla

commissione

- o dell'illecito;
- o il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- o l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- o il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Solo eccezionalmente applicabili con effetti definitivi, le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività dell'Ente cui si riferisce l'illecito, e sono applicabili per una durata che varia da 3 mesi a 2 anni, ad eccezione dell'ipotesi prevista dall'art. 25 comma 5, introdotta con L. n. 3/2019 (c.d. legge Spazzacorrotti), che prevede in caso di condanna dell'ente per illecito derivante da taluni reati contro la pubblica amministrazione (*ex artt. 317, 319 bis, 319 ter comma I e II, 319 quater, 321, 322 comma II e IV, c.p.*), la sanzione interdittiva non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 anni, se il reato è commesso da un soggetto apicale; e non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 anni, se il reato è commesso da un soggetto sottoposto a direzione/controllo di un apicale (salva l'attenuante speciale *ex art. 25 comma 5*).

Esse possono essere applicate anche in via cautelare, prima della sentenza di condanna, su richiesta del Pubblico Ministero, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'Ente, e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di commissione di altri illeciti della stessa indole di quello per cui si procede;

- confisca: con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, o di beni o altre utilità di valore equivalente.

Il profitto del reato è stato definito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione come il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato, "*al netto dell'effettiva utilità conseguita dal danneggiato nell'ambito di un eventuale rapporto contrattuale con l'Ente*".¹⁶

La Suprema Corte ha, inoltre, specificato che per una corretta interpretazione della nozione di "profitto", non può farsi riferimento ad alcun parametro di tipo aziendalistico. Pertanto, il profitto non può essere identificato con l'utile netto realizzato dall'Ente (tranne che nel caso, normativamente previsto, di commissariamento dell'Ente).

- pubblicazione della sentenza di condanna: può essere disposta quando l'Ente è condannato a una sanzione interdittiva.

Tale misura, consistente nella pubblicazione della sentenza, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal giudice nella pronuncia di condanna, oppure mediante affissione nel Comune ove l'Ente abbia la sede principale, è eseguita a spese dell'Ente.

Le sanzioni amministrative a carico dell'Ente si prescrivono decorsi cinque anni dalla data di commissione del reato.

La condanna definitiva dell'Ente è iscritta nell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative da reato.

1.6.1 Misure interdittive applicabili alle SGR

Il D.lgs. n. 197 del 2004, attuativo della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli

¹⁶ Cass. Pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654.

enti creditizi operanti in ambito comunitario, dispone che l'esecuzione delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9 co. 2 lett.

a) e b) del Decreto (interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze e concessioni), nei confronti di una banca o di una società che svolga attività di intermediazione finanziaria (SIM, SICAV o SGR), sia curata non anche dal pubblico ministero, bensì dalla Banca d'Italia o dalla Consob (art. 8 co. 3 D.lgs. n. 197 del 2004).

Il suddetto provvedimento, nei confronti dei predetti enti, esclude, inoltre, l'applicazione delle sanzioni interdittive nella fase cautelare, e, altresì, la disposizione del commissariamento giudiziale tanto come misura cautelare, quanto come sanzione definitiva (art. 8 co. 4 D.lgs. n. 197 del 2004). Si tratta di una disciplina derogatoria, predisposta a favore di soggetti collettivi a spiccata valenza pubblicistica, caratterizzati da una specifica disciplina di settore e dalla sottoposizione a più autorità di vigilanza e controllo (Consob e Banca d'Italia).

1.7 Le vicende modificative dell'Ente

Il Decreto disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nelle ipotesi di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda.

In caso di trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario, per fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

Qualora si verifichi una fusione, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli Enti che hanno partecipato alla fusione. Se essa è avvenuta prima della conclusione del giudizio di

accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione. In materia di fusioni – e scissioni – transfrontaliere è stata introdotta una nuova fattispecie di reato dall'art. 54 D.lgs. 2 marzo 2023 n. 19 ossia il "Delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare"; tale fattispecie delittuosa è reato presupposto della responsabilità dell'ente, come previsto dalla nuova lett. s ter) dell'art. 25 ter D.lgs. 231/2001 (si veda Parte Speciale B).

Nella diversa ipotesi di scissione, resta ferma la responsabilità dell'Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, e gli Enti beneficiari della scissione sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte all'Ente scisso nei limiti del valore del patrimonio netto trasferito ad ogni singolo Ente, salvo che si tratti di Ente al quale è stato trasferito anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato. Le sanzioni interdittive, per altro verso, si applicano all'Ente (o agli Enti) in cui sia rimasto o confluito il ramo d'attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.

Se la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell'Ente, il giudice

dovrà tenere conto delle condizioni economiche dell'Ente originario e non di quelle dell'Ente risultante dalla fusione.

Infine, In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso il

reato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'Ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'Ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria, nei limiti del valore dell'azienda ceduta, e nei limiti delle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

1.8 Le Linee Guida di Confindustria

L'art. 6 co. 3 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che *"i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

La Società, nello sviluppo e nella gestione del Modello organizzativo di prevenzione del rischio di reato ha seguito, in primo luogo, le Linee guida di Confindustria (di seguito, le "Linee Guida"), nelle versioni tempo per tempo pubblicate.

Il Modello è stato aggiornato considerando la versione del mese di giugno 2021 delle Linee Guida.

Le Linee Guida esplicitano i passi operativi che la Società dovrà compiere per implementare un Modello di organizzazione gestione e controllo conforme alle prescrizioni del Decreto, come di seguito elencati:

- mappatura delle aree aziendali a rischio: una volta individuate le tipologie dei reati che interessano la Società, si procede ad identificare le attività nel cui ambito possono essere commessi tali reati, anche in considerazione delle possibili modalità attuative dei comportamenti illeciti nell'ambito delle specifiche attività aziendali;
- predisposizione di specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire.
- Le componenti di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuate per garantire l'efficacia del Modello sono:
- un Codice Etico, che definisca principi etici da osservare in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto;
- un sistema organizzativo, che definisca la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- un sistema autorizzativo, che attribuisca poteri di autorizzazione interni e poteri di firma verso l'esterno in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- procedure operative per la disciplina delle principali attività aziendali, quale, in particolare, la gestione delle risorse finanziarie;
- un sistema di controllo di gestione, che evidenzi tempestivamente le situazioni di criticità;
- un sistema di comunicazione e formazione del personale ai fini del buon funzionamento del Modello.
- l'individuazione di un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curare il suo aggiornamento qualora si verificassero significative violazioni oppure quando siano intervenuti mutamenti nell'organizzazione o nelle attività aziendali;
- specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti

aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio;

- specifici obblighi informativi da parte dell'Organismo di Vigilanza verso i vertici aziendali e gli organi di controllo;
- un sistema disciplinare, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.
- Secondo le Linee Guida, le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:
- ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa;
- nessuno può gestire in autonomia un intero processo: il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione dei compiti, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere disposta sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, da chi esegue operativamente o da chi controlla l'operazione stessa;
- è necessaria una documentazione dei controlli: il sistema di controllo deve documentare, eventualmente attraverso la redazione di verbali, l'effettuazione dei controlli.

Nella predisposizione del Modello, la Società ha quindi tenuto conto, oltre che della disciplina approntata dal D.lgs. 231/2001, anche dei principi espressi dalle Linee Guida. Pur considerando, tuttavia, che, dovendo essere redatto avendo riguardo alle peculiarità e singolarità della Società, il Modello ben può discostarsi in taluni specifici punti dalle Linee Guida, che per loro natura hanno carattere generale, quando ciò sia dovuto alla necessità di garantire con più efficacia l'attuazione delle prescrizioni del Decreto.

1.9 Gli ulteriori riferimenti normativi rilevanti per l'implementazione del Modello

Stante la natura e le attività svolte dalla Società, il Modello è stato implementato considerando anche i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", come risultante dalle successive modifiche, da ultimo disposte dal D.lgs. n. 129 del 2017;
- Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, come risultante dalle successive modifiche, da ultimo disposte dal Provvedimento della Banca d'Italia 23 dicembre 2016;
- Regolamento congiunto in materia di organizzazione e procedure degli intermediari del 29 ottobre 2007, come risultante dalle successive modifiche, da ultimo disposte dall'atto congiunto Banca d'Italia/Consob del 19 gennaio 2015;
- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2011/61/UE dell'8 giugno 2011 concernente i gestori di fondi di investimento alternativi (AIFMD). Il recepimento della AIFMD, avviato con le modifiche al TUF apportate dal D.lgs. n. 44 del 2014, è stato completato con provvedimenti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Banca d'Italia e della Consob;
- Regolamento Delegato (UE), n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza
- Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 marzo 2015, n. 30, recante "Regolamento

attuativo dell'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani"

- Linee Guida Assogestioni;
- Decreto legislativo del 10 marzo 2023 n. 24 in materia di Whistleblowing (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali).

2.1 La Società e il suo oggetto sociale

In data 2 aprile 2015, Kryalos Investments S.r.l. ha comunicato alla Banca d'Italia l'intenzione di acquisire la totalità

del capitale sociale di Henderson Global Investors SGR S.p.A., società costituita il 16 dicembre 2005.

Con Nota del 3 luglio 2015, prot. n. 0730348/15, la Banca d'Italia ha trasmesso alla Kryalos Investments S.r.l. e alla Henderson SGR S.p.A. il provvedimento di autorizzazione all'acquisizione dell'intero capitale sociale di quest'ultima. In data 31 luglio 2015 è stato, quindi, perfezionato l'acquisto della totalità del capitale di Henderson SGR, rinominata, in pari data, Kryalos Società di gestione del risparmio per Azioni o, in breve, Kryalos SGR S.p.A.

La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo anticipato scioglimento o eventuale proroga

deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, la SGR ha per oggetto sociale " [...] *la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso l'istituzione, la promozione e l'organizzazione, di fondi comuni d'investimento, aventi ad oggetto l'investimento sia in beni immobili che in strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili, e l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento di propria o altrui istituzione. La Società può, altresì, compiere ogni operazione strettamente necessaria al conseguimento dello scopo sociale, nonché, in conformità alla normativa tempo per tempo vigente, emanata dalle Autorità di Vigilanza e di Controllo, svolgere attività connesse e strumentali, prestare attività di consulenza, anche immobiliare, collocare direttamente anche fuori sede, e offrire all'estero, le quote dei fondi comuni di investimento di propria o altrui istituzione da essa gestiti, nonché assumere partecipazioni in banche, SGR, società di gestione armonizzate, imprese di investimento, intermediari di cui al Titolo V del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, IMEL, altre società che esercitano attività finanziaria, imprese di assicurazione o enti, aventi per oggetto statutario esclusivo lo svolgimento di attività connesse e strumentali a quella da essa esercitata, aventi sede legale in Italia o all'estero.*

La Società è autorizzata alla prestazione dei Servizi di Gestione del Risparmio di cui all'art. 33 del D.lgs. n. 58/1998, e, in conformità alla regolamentazione attuativa vigente, ha per oggetto la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio realizzata attraverso l'istituzione, la promozione e l'organizzazione, di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR"), tra cui società di investimento a capitale fisso ("Sicaf") e fondi comuni d'investimento ("Fondi"), aventi ad oggetto l'investimento sia in beni immobili che in strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili, l'amministrazione dei rapporti con i partecipanti, nonché la gestione del patrimonio di fondi comuni d'investimento di propria o altrui istituzione (di seguito solo "Fondi" e/o "Sicaf").

La Società può, altresì, compiere ogni operazione strettamente necessaria al conseguimento dello scopo sociale, nonché coerente con la normativa vigente, emanata dalle Autorità di Vigilanza e di Controllo.

2.1.1 Il modello di Governance della Società

Il governo societario della SGR compete, in conformità agli obblighi previsti dalle norme di legge e

regolamentari in materia di servizi e dallo Statuto, ai seguenti Organi societari:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio d'Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore Delegato.

Altri Organi sociali o aziendali sono:

- Collegio Sindacale;
- Comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione.

L'organo responsabile della supervisione strategica della SGR è il Consiglio di Amministrazione.

I Comitati sono organi collegiali costituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione (consultivi, istruttori o propositivi) o di specifici processi di lavoro (dispositivi). Il funzionamento dei Comitati endo-consiliari è disciplinato da un proprio regolamento.

La SGR ha costituito:

- tre Comitati endo-consiliari – il Comitato Nomine, il Comitato Rischi e il Comitato Remunerazioni – regolati dal "*Regolamento degli organi sociali*"; e
- un comitato dispositivo – il Comitato Asset Allocation – regolato dalla Procedura "*PR 03 – Investimenti*";
- un comitato – il Comitato ESG – con funzioni tecnico-consultive, istruttorie e propositive e di supporto nei confronti del Responsabile ESG, regolato dalla Policy "*PO 11 – Policy ESG*".

L'Organigramma prevede in particolare le seguenti funzioni:

- Funzioni operative:
 - Direzione Fund Management & Advisory (fusione delle Aree Real Estate & Credit Fund Management e Advisory)
 - Direzione Transaction Management (al cui interno vi è anche il Responsabile ESG)
 - Direzione Development Management
 - Direzione Real Estate Advisory
 - Direzione Corporate & Legal Affairs
 - Direzione Human Resources & Organization
 - Direzione Finance & Administration
 - Funzione IT & Innovation
 - Funzione di Valutazione Interna
 - Servizio Contabilità SGR in *outsourcing*
 - Servizio Contabilità Fondi in *outsourcing*
 - Retail Advisor
- Funzioni di staff
 - Ufficio Corporate Communication
 - Office Management
- Funzioni di Controllo
 - Funzione Internal Audit
 - Funzione Antiriciclaggio e Compliance
 - Risk Management Controllo Rischi ICT & Internal Valuation

Il sistema di *Corporate Governance* della Società è ampiamente descritto nella "Relazione sulla struttura organizzativa" che, con cadenza annuale, la Società redige in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 e ss. mm.. È, inoltre, sintetizzato nel Funzionigramma, che insieme agli altri documenti aziendali, tra cui in particolare le procedure aziendali, contribuiscono alla composizione del c.d. "corpo normativo" di Kryalos, in cui sono definiti i compiti e le aree di responsabilità delle funzioni e unità organizzative presenti all'interno della Società.

Nel corso del 2025 e nei primi mesi del 2026, la Società ha preso parte a un'operazione di riorganizzazione societaria relativa a REDO SGR S.p.A. Società Benefit.

A seguito del nulla osta rilasciato da Banca d'Italia in data 12 dicembre 2025, il 20 gennaio 2026 è stata costituita Near S.p.A. Società Benefit, holding cui è stato conferito il 100% del capitale sociale di REDO SGR S.p.A., contestualmente ridenominata in Near SGR S.p.A. Società Benefit. In data 29 gennaio 2026 è stata inoltre costituita Near Res S.r.l., società operativa nel settore dei servizi immobiliari.

All'esito dell'operazione, Kryalos SGR S.p.A. detiene una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Near SGR S.p.A. Società Benefit.

In conformità ai patti parasociali, la Società ha nominato due esponenti nella Holding, un esponente nella Sgr e un esponente nella Srl.).

2.1.2 Il Sistema dei poteri e delle deleghe

Il sistema dei poteri di Kryalos è improntato ai criteri fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli, attribuzione delle responsabilità, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Gli strumenti organizzativi già esistenti (organigramma, comunicazioni organizzative, procedure) sono ispirati ai seguenti principi generali:

- conoscibilità all'interno della struttura organizzativa;
- chiara descrizione delle linee di riporto.
- L'impianto del Sistema dei Poteri e delle Deleghe è fondato sulle seguenti regole:
- i compiti e le responsabilità sono allocati in modo chiaro e appropriato;
- è prevista una costante verifica dell'esercizio dei poteri delegati;
- la griglia e i limiti di eventuali deleghe "a cascata" sono ben documentati;
- il delegato dispone di poteri di spesa appropriati rispetto alle funzioni ad esso conferite.
- Inoltre, le deleghe:
- sono coerenti con la posizione ricoperta dal delegato, evitando potenziali disallineamenti tra l'incarico svolto all'interno della Società e i poteri a lui delegati;
- definiscono in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato ed i riporti gerarchici che questi è tenuto a rispettare;
- assegnano poteri gestionali coerenti con gli obiettivi aziendali.

A norma di Statuto, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli riservati per legge all'Assemblea dei Soci.

La rappresentanza, anche processuale (ivi compresa la facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie, anche in sede di revocazione e di cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti), spetta:

(i) al Presidente del Consiglio di Amministrazione; (ii) agli Amministratori Delegati, se nominati, nell'ambito, nei limiti e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti; (iii) ai Direttori Generali, se nominati, nell'ambito, nei limiti e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti; (iv) a tutte le persone estranee all'Organo Amministrativo, da questo designate nell'ambito, nei limiti e per l'esercizio dei poteri loro attribuiti.

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo preposto a conferire e approvare le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.

Al momento di ultimo aggiornamento del Modello, risulta che il Consiglio: i) ha conferito all'Amministratore Delegato specifici poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della SGR, ii) ha attribuito in via esclusiva ad un Consigliere tutti i poteri ed i doveri del "datore di lavoro" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2008, del "committente" ai sensi del Titolo IV del D.lgs. 81/08, nonché del "legale rappresentante" ai sensi del D.lgs. 156/2006 e della ulteriore normativa ambientale. Si precisa che - come indicato nella Parte Speciale del Modello relativo alla sicurezza sul lavoro e a quella relativa ai reati ambientali - tale consigliere ha delegato, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 81/2008, parte delle proprie attribuzioni con riguardo alla gestione degli immobili dei Fondi/SICAF ad apposite figure professionali esterne (*i.e. Property Manager*).

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività ordinaria il Consiglio di Amministrazione ha inoltre definito l'ambito dei poteri deliberativi e di spesa conferiti ai Responsabili delle varie Strutture Organizzative, in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite, predeterminandone i limiti.

Deleghe e procure sono comunicate formalmente ai singoli destinatari con chiara indicazione dell'oggetto della

delega/procura e dei limiti entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferito.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza e i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano sempre individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura e nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

I poteri conferiti sono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

La struttura delle deleghe interne è oggetto di verifica nell'ambito delle attività di controllo effettuate dalla Funzione di Revisione Interna. [cfr. RSO: E.3. Funzione di Revisione Interna 1. Collocazione della Funzione di Internal Audit e relativi compiti]

2.2 L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione e controllo da parte di Kryalos

Il Consiglio di Amministrazione della Società, sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e immagine di Kryalos, ha deliberato un progetto di analisi degli strumenti organizzativi, di gestione e controllo, volto a verificare la corrispondenza dei principi ispiratori dei comportamenti aziendali alle finalità previste dal Decreto e, se necessario, ad adeguare quei comportamenti alle predette finalità.

L'iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di un Modello conforme alle prescrizioni del Decreto possa costituire, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per conto della Società, un mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati presupposto

previsti dal D.lgs. 231/2001.

In tale contesto, attraverso l'adozione del Modello, la Società, consapevole che talune sue attività sono esposte al rischio che si verifichino alcuni dei reati che possono determinare la responsabilità amministrativa della stessa, intende adottare tutte le misure che appaiono necessarie alla prevenzione degli stessi.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di radicare negli Organi sociali, nei dipendenti, nei collaboratori, nei fornitori e nei consulenti, nonché in qualsiasi altro soggetto che possa agire in nome e per conto di Kryalos:

- il rispetto dei principi etici, dei ruoli, delle modalità operative, delle procedure e, in termini generali, del Modello medesimo;
- la consapevolezza del valore sociale del Modello al fine di prevenire il rischio di commissione di reati;
- la consapevolezza che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporti l'applicazione di apposite sanzioni.

Lo scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione delle attività sensibili e la loro conseguente disciplina.

Il Modello Organizzativo è "atto di emanazione dell'organo dirigente", ai sensi dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto 231, e, pertanto, la competenza in merito all'adozione e all'aggiornamento del Modello stesso sono di prerogativa del Consiglio di Amministrazione della SGR.

2.2.1 Le modalità operative seguite per la costruzione del Modello

In ottemperanza alle prescrizioni del Decreto, Kryalos ha inteso definire un Modello in linea con le indicazioni fornite dalle associazioni di categoria, individuando, in primo luogo, le concrete situazioni nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati presupposto, e sottoponendo quindi tali attività ad analisi e monitoraggio.

Di seguito, sono descritte le fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle aree a rischio di reato, e di conseguente rilevazione del sistema attuale di presidi e controlli della Società rilevanti per la prevenzione dei reati.

La prima fase è consistita nell'analisi dell'assetto organizzativo e di controllo esistente, al fine di valutarne l'adequatezza rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 231/2001.

In tale fase si è provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione per identificare gli attori interni all'organizzazione da contattare e coinvolgere nelle successive fasi di progetto.

All'esito delle predette operazioni è stato definito l'ambito d'applicazione dei presupposti soggettivi del Decreto.

Nel corso della seconda fase, relativa alla Mappatura dei rischi di reato, si è avuto cura di definire il profilo di rischio della Società, in termini di aree aziendali "a rischio" e possibili modalità di effettuazione dei reati, con riferimento alle casistiche di reato disciplinate dal Decreto.

In questa fase si è, quindi, proceduto a:

- definire le aree aziendali "sensibili";

- definire, per ogni area aziendale "sensibile", le fattispecie di reato associato, sulla base delle interviste ai referenti di ciascuna area societaria nonché della documentazione aziendale analizzata;
- organizzare e sintetizzare le informazioni raccolte in uno schema di riferimento utilizzabile per la successiva pianificazione delle attività da porre in essere.

Una volta completata la seconda fase, sono state condivise e raccolte le informazioni necessarie alla valutazione del profilo di rischio della Società. In particolare, è stato predisposto l'elenco sintetico delle attività aziendali "sensibili nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati previsti dal Decreto, con indicazione, per ciascuna di esse, delle funzioni aziendali coinvolte e delle fattispecie di reato associate.

Con la terza fase, relativa alla Valutazione del Sistema di Controllo a presidio dei rischi-reato, si è proceduto a valutare la capacità del Sistema di Controllo esistente a "presidio" dei rischi identificati nella seconda fase, di rispondere ai requisiti imposti dalla normativa di riferimento, al fine di definire la priorità di intervento a fronte degli eventuali "gap" individuati.

Nella predetta fase la Società si è attivata per:

- valutare, per ogni attività "a rischio", l'allineamento della struttura organizzativa e di controllo esistente ai requisiti imposti dalla normativa di riferimento, in termini di:
 - esistenza, efficacia ed efficienza del disegno dei controlli;
 - adeguatezza del sistema di deleghe e responsabilità esistente;
 - esistenza ed adeguatezza del sistema disciplinare;
 - evidenziare i rischi residui;
 - condividere le situazioni rilevate con le persone responsabili della gestione delle attività identificate;
- esprimere un giudizio (qualitativo) sulla priorità di intervento per la successiva attività di disegno del sistema di controllo "a presidio" delle attività a rischio.

Peraltro, unitamente alla stesura del Modello è stato redatto il Codice Etico (parte integrante del Modello) in cui sono contenute alcune regole etico-comportamentali che devono essere osservate dagli Organi aziendali, dall'Amministratore Delegato, dai dipendenti, dai collaboratori, dai fornitori e dai consulenti.

In considerazione della circostanza per cui l'articolo 6 co. 2 lettera c) D.lgs. n. 231/2001 pone a carico dell'azienda l'onere di *"introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello"*, è introdotto il Sistema Disciplinare (allegato al Modello) volto a punire chi viola le regole e le disposizioni introdotte con la disciplina in commento.

2.2.2 I Protocolli e le Procedure adottati da Kryalos

L'identificazione delle aree a rischio ha permesso di individuare i meccanismi di controllo in essere presso la Società, nonché le attività peculiari per le quali è risultato necessario identificare specifici Protocolli di decisione, gestione e controllo che possano costituire un valido presidio per la prevenzione della commissione dei reati.

In sede di definizione dei Protocolli decisionali si è operato al fine di garantire:

- la separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle attività delle responsabilità

e la definizione di adeguati livelli autorizzativi;

- l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- la proceduralizzazione delle attività sensibili al fine di definire modalità e tempistiche di svolgimento delle stesse, tracciabilità degli atti, delle operazioni e delle transazioni, processi decisionali oggettivi;
- l'esistenza e la documentazione di attività di controllo e supervisione.

I protocolli sono stati sviluppati con l'obiettivo di stabilire le regole di comportamento e le modalità operative cui la Società deve attenersi, con riferimento all'espletamento delle principali attività "a rischio". Sono stati formalizzati i Protocolli in corrispondenza di ciascuna delle principali aree "a rischio" identificate. Sono state adottate, inoltre, idonee Procedure tese a chiarire ed esplicitare la portata applicativa dei precetti generali nonché ad agevolare il controllo della loro osservanza.

La Società adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nei sopra citati protocolli e Procedure e, provvederà, laddove ritenuto opportuno, all'emanazione di apposite normative interne, ordini di servizio, che recepiscono nel dettaglio le singole disposizioni.

I Protocolli e le Procedure costituiscono parte integrante del Modello.

2.2.3 L'aggiornamento del Modello

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza, al verificarsi di circostanze particolari quali, a livello esemplificativo e non esaustivo:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati;
- in considerazione dell'evoluzione delle pronunce della giurisprudenza delle indicazioni delle Associazioni di categoria;
- al fine di tener conto dell'esito delle attività di vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza;

A tali fini, come meglio precisato nella procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza", l'OdV riceve informazioni dalle competenti strutture aziendali in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Società.

L'Organismo di vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Modello di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni. Qualora si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, quali chiarimenti o precisazioni del testo, l'Amministratore Delegato può provvedervi in via autonoma, dopo avere sentito il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Eventuali accadimenti che possano rendere necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dalle strutture aziendali, in forma scritta, dall'OdV e al Consiglio di Amministrazione, affinché essi adottino le decisioni di propria competenza.

2.2.4 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si applicano a tutti coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società o per conto di essa, ai dipendenti, nonché ai consulenti, collaboratori, e, in genere, a tutti i terzi che agiscono per conto di Kryalos nell'ambito delle attività emerse come "a rischio" di commissione di reato.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge, c.d. Destinatari, sono tenuti pertanto a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza derivanti dai rapporti giuridici.

2.2.5 Il Sistema Disciplinare

L'efficace attuazione del Modello non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, che svolge una funzione essenziale nell'architettura del D.lgs. 231/2001.

Presupposto sostanziale dell'esercizio del potere disciplinare da parte della Società è l'attribuzione della violazione al lavoratore (sia egli subordinato o in posizione apicale o mero collaboratore), e ciò a prescindere dalla circostanza che detto comportamento integri un illecito da cui scaturisca un procedimento di natura penale.

Requisito fondamentale delle sanzioni disciplinari è la proporzionalità rispetto alla violazione cui accedono, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia del rapporto di lavoro instaurato con il responsabile del comportamento illecito (subordinato, parasubordinato, dirigenziale ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

La Società, pertanto, adotta un Sistema Disciplinare volto a punire chi viola le regole e le disposizioni contenute nel presente Modello.

Secondo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24 in materia whistleblowing, nei confronti di soggetti segnalanti che, a seguito di segnalazione rivelatasi infondata, siano stati condannati, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia (o comunque, per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile), o in caso di accertamento di responsabilità in sede civile nei caso di dolo o colpa gravesi applicano le sanzioni previste dall'Allegato "Sistema Disciplinare".

Le sanzioni disciplinari indicate nell'Allegato "Sistema Disciplinare" si applicano anche nei confronti di chi:

- viola le misure di tutela adottate per le segnalazioni di *whistleblowing* (di cui al successivo paragrafo 2.4.), tra cui, a titolo esemplificativo, la violazione dell'obbligo di riservatezza e la commissione di qualsiasi ritorsione - da intendersi come comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione (della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica) - che provoca o può provocare, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto alla persona segnalante (o alla persona che ha sporto la denuncia o che ha effettuato una divulgazione pubblica) e/o agli altri soggetti specificamente individuati dalla norma;
- non effettua attività di verifica ed analisi a riguardo delle segnalazioni ricevute;
- mette in atto azioni o comportamenti per ostacolare o tentare di ostacolare la segnalazione.

Altresì, l'ANAC su propria iniziativa può irrogare all'autore della violazione le sanzioni previste dall'art. 21

del D.lgs. 24/2023.

2.3 L'Organismo di Vigilanza

Ai fini dell'esclusione della responsabilità amministrativa, l'art. 6 co. 1 del Decreto prevede l'obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'Ente (c.d. "Organismo di Vigilanza"), dotato sia di un autonomo potere di controllo (che consenta di vigilare costantemente sul funzionamento e sull'osservanza del Modello), sia di un autonomo potere di iniziativa, a garanzia dell'aggiornamento del Modello medesimo. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere i seguenti requisiti:

- autonomia e indipendenza: requisiti indispensabili alla corretta strutturazione dell'OdV che presuppongono che l'Organismo non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo, evitando, così, qualsiasi condizionamento dovuto allo svolgimento di mansioni operative aziendali
- professionalità: l'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate per l'espletamento delle specifiche funzioni a esso riconosciute;
- onorabilità: i membri dell'OdV non devono ricadere nelle cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione indicati al successivo paragrafo 2.3.2.
- continuità di azione: l'Organismo di Vigilanza deve garantire la continuità delle attività volte a :
 - controllare costantemente, con i necessari poteri di indagine, che il Modello sia rispettato;
 - curare l'attuazione del Modello e assicurarne il costante aggiornamento;
 - rappresentare un riferimento costante per tutto il personale della Società.

2.3.1 Composizione, nomina, durata in carica, revoca e temporaneo impedimento

In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 6 co. 1 lett. b) D. Lgs. 231/2001, Kryalos ha ritenuto opportuno affidare l'incarico ad un organismo collegiale composto da tre membri.

I componenti dell'OdV devono possedere e mantenere, per tutta la durata della carica, le qualità di professionalità, competenza, esperienza specifiche richieste dalla legge, e non devono trovarsi in posizione di conflitto o cointeressenza rispetto alle funzioni da svolgere.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo medesimo, l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti di eleggibilità richiesti per la carica di componente dell'Organismo stesso.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione, così garantendo:

- l'autonomia e l'indipendenza della quale l'Organismo di Vigilanza deve necessariamente disporre;
- un collegamento diretto con il vertice aziendale, con il Collegio Sindacale e con il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca:

- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- il Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza, nell'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo, si serve delle competenze e della professionalità dell'unità organizzativa responsabile della Funzione Risk Management, che è

membro dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza si può anche avvalere della collaborazione di altre unità organizzative di Kryalos per profili specifici, ed esemplificativamente:

- dell'unità organizzativa competente per le Funzioni di Revisione Interna, Antiriciclaggio e Compliance;
- dell'unità organizzativa che si occupa del personale (in ordine, ad esempio, alla formazione del personale
- ed ai procedimenti disciplinari);
- dell'unità organizzativa responsabile della funzione amministrazione e finanza (in ordine, ad esempio, al controllo dei flussi finanziari).

A tali fini, sono stati predisposti appositi strumenti che assicurino i necessari flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza si dota di un Regolamento interno, avente la finalità di assicurare il corretto svolgimento delle attività di propria competenza.

Il Consiglio di Amministrazione della Società stabilisce, per l'intera durata della carica, il compenso annuo spettante all'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Alla scadenza del triennio, al fine di garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, i membri dell'Organismo di Vigilanza rimangono in carica fino a quando il Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto con specifica delibera consiliare alla nomina dell'Organismo di Vigilanza nella nuova composizione o abbia confermato quello precedente.

L'Organismo di Vigilanza è in qualunque tempo revocabile per giusta causa e/o per giustificato motivo dal Consiglio di Amministrazione della Società. Anche la revoca o sostituzione di un solo membro dell'OdV prima della scadenza del mandato può avvenire solo per giusta causa o per giustificato motivo. A titolo esemplificativo:

- la volontaria rinuncia da parte del membro dell'Organismo, che può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto;
- la sopravvenuta incapacità per cause naturali;
- il venir meno dei requisiti di onorabilità di cui al successivo par. 2.3.2;
- la mancata partecipazione senza giustificato motivo a due o più riunioni, anche non consecutive, nell'arco
- di dodici mesi;
- la mancata comunicazione all'Organo amministrativo, da parte dell'OdV, del verificarsi di una causa di decadenza in capo ad un suo membro;
- gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" propri dell'Organismo di Vigilanza. In ogni caso qualsiasi provvedimento di disposizione di carattere organizzativo che lo riguardi (ad es. cessazione rapporto di lavoro, spostamento ad altro incarico, licenziamento, provvedimenti disciplinari, nomina di nuovo responsabile) dovrà essere portato alla

presa d'atto del Consiglio di Amministrazione.

In caso di revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione dell'Organismo o del membro revocato, sempre nel rispetto delle regole di nomina e composizione illustrate sopra.

Se la revoca o la rinuncia riguarda il Presidente, i compiti spettanti al Presidente sono svolti dal componente più anziano d'età.

Ferme restando le determinazioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla sostituzione del componente dimissionario, l'OdV composto dagli altri due componenti si intende validamente costituito. Nell'ipotesi in cui insorgano cause che impediscano, in via temporanea, ad un componente dell'Organismo di Vigilanza di svolgere le proprie funzioni o svolgerle con la necessaria autonomia e indipendenza di giudizio, questi è tenuto a dichiarare la sussistenza del legittimo impedimento e, qualora esso sia dovuto ad un potenziale conflitto di interessi, la causa da cui il medesimo deriva, astenendosi dal partecipare alle sedute dell'Organismo stesso o alla specifica delibera cui si riferisca il conflitto stesso, sino a che il predetto impedimento perduri o sia rimosso.

A titolo esemplificativo, costituisce causa di temporaneo impedimento la malattia o l'infortunio che si protragga per oltre tre mesi ed impediscano di partecipare alle riunioni dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di temporaneo impedimento, il Consiglio di Amministrazione valuta l'opportunità di integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, nominando uno o più membri, il cui incarico avrà una durata pari al periodo di impedimento.

Qualora il Consiglio di Amministrazione non ritenga necessario integrare temporaneamente l'Organismo di Vigilanza, l'OdV continua ad operare nella sua composizione ridotta. In tali situazioni, per le deliberazioni dell'OdV, è necessario il parere favorevole del Presidente dell'Organismo.

Resta salva la facoltà per il Consiglio di Amministrazione, quando l'impedimento si protragga per un periodo di tempo giudicato significativo dal Consiglio stesso, di addivenire alla revoca del o dei componenti per i quali si siano verificate le predette cause di impedimento.

2.3.2 Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione

Il componente dell'Organismo di Vigilanza deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 del D.lgs. n. 58 del 1998.

In particolare, non possono essere eletti quali membri dell'OdV coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ., e coloro i quali siano stati condannati con sentenza divenuta definitiva, ancorché emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p., e seppure con sospensione condizionale della pena, per uno dei seguenti reati:

1. per uno dei delitti previsti dal R.D. n. 267 del 1942 (disciplina del fallimento, concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore ad un anno;
2. per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, qualora sia stata inflitta una pena detentiva per un tempo non inferiore a un anno;
3. per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro

l'economia pubblica, o per un delitto in materia tributaria, qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore a un anno;

4. per un qualunque delitto non colposo, qualora sia stata inflitta la reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
5. uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dal D.lgs. n. 61 del 2002 (c.d. disciplina riguardante i c.d. reati societari);
6. un qualunque reato alla cui condanna consegua l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, ancorché la pena concretamente inflitta sia meno grave di quelle indicate ai punti precedenti.

Non possono, altresì, essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza:

1. coloro che hanno rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui
2. confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto;
3. coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dal D.lgs. n. 159 del 2011 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", c.d. Codice Antimafia);
4. coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater D.lgs. n. 58/1998 (delitti commessi nell'ambito di società quotate).

Il singolo membro dell'Organismo di Vigilanza decade dalla carica allorché venga meno alcuno dei requisiti di cui sopra, ovvero nei casi in cui si trovi, successivamente alla sua nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'articolo 2399 cod. civ.;
- condannato con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- nella situazione in cui, dopo la nomina, si accerti aver rivestito la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza in seno a società nei cui confronti siano state applicate le sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto in relazione a illeciti amministrativi commessi durante la loro carica.

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità sopra indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dal c.d. Codice Antimafia.

A fronte della sospensione di cui sopra, il Consiglio di Amministrazione della Società, tempestivamente convocato, valuta i motivi che hanno determinato la sospensione; quindi, delibera se reintegrare il componente dell'Organismo di Vigilanza, oppure revocarlo.

In tale ultimo caso, il CdA provvede alla nomina del nuovo componente dell'Organismo di Vigilanza.

2.3.3 Funzioni e poteri

Le funzioni istituzionali dell'Organismo di Vigilanza sono espressamente definite dal legislatore all'art. 6 co. 1 lett. b) del Decreto e sono ricomprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curare il suo aggiornamento.

Va tuttavia precisato che, quanto all'aggiornamento del Modello, l'OdV rappresenta la relativa necessità, indicando gli interventi da compiere, al Consiglio di Amministrazione, il quale, alla stregua dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto, è in definitiva il responsabile diretto dell'adozione e dell'efficace attuazione del Modello.

Allo scopo di garantire piena efficacia di azione, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alla documentazione aziendale rilevante ai fini della verifica del corretto funzionamento del Modello.

All'Organismo di Vigilanza è, peraltro, assegnato un *budget* annuo, stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, che consenta all'organismo stesso di poter svolgere i propri compiti in piena autonomia, senza limitazioni che possano derivare da insufficienza delle risorse finanziarie in sua dotazione.

All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti e poteri:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- verificare l'effettiva idoneità del Modello a prevenire la commissione dei reati richiamati dal D.lgs. 231/2001;
- analizzare la persistenza nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- promuovere, in collaborazione con le unità organizzative interessate, il costante aggiornamento del Modello e il sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso, suggerendo, ove necessario, all'organo amministrativo le correzioni e gli adeguamenti dovuti;
- assicurare i flussi informativi di competenza da e verso il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
- richiedere e acquisire informazioni e documentazioni di ogni tipo da e verso ogni livello e settore della Società;
- compiere verifiche ed ispezioni, anche a sorpresa, al fine di accertare eventuali violazioni del Modello;
- elaborare un programma di vigilanza, in coerenza con i principi contenuti nel Modello, nell'ambito dei vari settori di attività;
- assicurare l'attuazione del programma di vigilanza anche attraverso la calendarizzazione delle attività;
- assicurare l'elaborazione della reportistica sulle risultanze degli interventi effettuati;
- promuovere il costante aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle aree di rischio ai fini dell'attività di vigilanza;
- fornire chiarimenti in merito al significato e alla applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
- predisporre un efficace sistema di comunicazione interna per consentire la trasmissione e la raccolta di notizie rilevanti per la disciplina del D.lgs. 231/2001, garantendo, ove previsto, la tutela e riservatezza del segnalante;

fornire le informazioni di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni al responsabile dell'azione disciplinare qualora ritenga sussistenti gli estremi per l'avvio di eventuali procedimenti disciplinari.

Nell'espletamento di detti compiti l'Organismo di Vigilanza si avvale della collaborazione dell'unità organizzativa competente per la Funzione Risk Management, ma può servirsi anche della collaborazione di altre unità organizzative di Kryalos per profili specifici.

Gli ulteriori aspetti relativi al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza sono disciplinati dal proprio Regolamento.

2.3.4 L'attività di reporting

L'art. 6 co. 2 lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi da e verso l'OdV, al fine di consentire al predetto organismo di adempiere in modo efficace ai propri obblighi di verifica del rispetto e della corretta attuazione del Modello.

L'obbligo di assicurare i flussi informativi è dunque bidirezionale, e cioè deve muoversi dall'OdV al Consiglio di Amministrazione per informare gli organi societari dell'attività di vigilanza condotta e degli eventuali aspetti di criticità rilevati. Al contempo, tale obbligo ricade in capo alle Funzioni Responsabili della gestione dei processi sensibili, che sono tenuti ad informare costantemente l'OdV sullo stato di attuazione del Modello, delle Procedure e sugli eventuali aspetti critici emersi oltre che ha inviare le informazioni riportate nella procedura che disciplina i flussi informativi all'OdV.

Ogni informazione, segnalazione, report, relazione prevista nel Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio.

2.3.4.1 L'attività di reporting delle Funzioni Responsabili verso l'Organismo di Vigilanza

Come anticipato, il Decreto 231 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle funzioni aziendali della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

In linea generale, l'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informativo in merito ad ogni circostanza rilevante ai fini della migliore efficacia del Modello e in relazione a ogni dato utile per agevolare lo svolgimento delle verifiche sulla corretta attuazione del Modello.

Per tale ragione, la società ha adottato un'apposita procedura "Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza" per disciplinare le comunicazioni che devono essere inoltrate da tutto il personale appartenente alla SGR all'Organismo di Vigilanza, cui si rinvia per il dettaglio delle informazioni.

Si precisa che, per migliorare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, è istituito un canale di comunicazione, consistente in un indirizzo di posta elettronica dedicato - odv@kryalossgr.com - al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'Organismo.

Allo scopo di creare un sistema di gestione completo e costante dei flussi informativi verso l'OdV, il Responsabile della Funzione Risk Management, che è membro dell'OdV, provvede a verificare il corretto invio delle informazioni presso le Funzioni Responsabili, come individuate nello "Schema Funzioni

Responsabili aree aziendali a rischio reato" allegato al Modello, con cadenza trimestrale.

Come puntualmente indicato nella procedura che disciplina i flussi informativi verso l'OdV, cui si rinvia per il dettaglio, le Funzioni Responsabili devono trasmettere all'OdV, con la necessaria tempestività, le informazioni che si indicano di seguito a titolo di esempio:

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001, che possano coinvolgere la Società e i Destinatari del modello, direttamente o indirettamente;
- i contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un Ente o un Soggetto Pubblico o equiparato e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dal personale in caso di avvio di procedimento giudiziario nei loro confronti in relazione a qualsiasi reato commesso nello svolgimento delle attività lavorative;
- le modifiche alla composizione degli organi della Società, nonché il conferimento di deleghe e procure;
- Le modifiche alla struttura organizzativa aziendale;
- i procedimenti disciplinari in corso, le eventuali sanzioni irrogate, o i provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i rapporti preparati dai responsabili di unità organizzative e funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergono fatti, atti, eventi od omissioni con profili critici rispetto all'osservanza delle norme di cui al D.lgs. 231/2001;
- le modifiche apportate al corpo procedurale aziendale;
- eventuali omissioni o trascuratezze nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;

Per quanto riguarda le modalità di invio all'OdV delle segnalazioni relative a violazioni del Modello Organizzativo e a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, si rinvia al successivo paragrafo 2.4.

2.3.4.2 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza nei confronti del Consiglio di Amministrazione

L'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità. A tal fine, è stata istituita una linea di reporting annuale.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello, nonché le eventuali azioni correttive ritenute adeguate al fine della migliore efficacia del Modello.

Gli obblighi di informazione verso il Consiglio di Amministrazione possono avere natura:

- continuativa, in ogni circostanza in cui l'OdV lo ritenga necessario e/o opportuno per adempiere agli obblighi previsti dal Decreto, fornendo ogni informazione rilevante e/o utile per il corretto svolgimento delle proprie funzioni e segnalando ogni violazione del Modello che sia ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza indirettamente o che abbia esso stesso accertato;
- periodica, attraverso una relazione scritta, con periodicità annuale, che deve indicare:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento a quelle di verifica;
- le eventuali criticità emerse sia in relazione a comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello;
- i necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi del Modello e il loro stato di realizzazione;
- l'accertamento di comportamenti non in linea con il Modello o il Codice Etico e le sanzioni disciplinari eventualmente proposte;
- la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi reati rilevanti alla stregua del Decreto;
- l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle Funzioni Responsabili
- nell'espletamento dei propri compiti;
 - il rendiconto delle spese sostenute;
 - eventuali mutamenti normativi che richiedano l'aggiornamento del Modello;
 - qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione delle determinazioni urgenti;
 - le attività cui non si è potuto procedere per giustificate ragioni di tempo e o carenza di risorse.

L'OdV ha, inoltre, specifici obblighi di informazione nei confronti dei soci in tutti i casi in cui ne ravveda la necessità, come, ad esempio, nelle ipotesi in cui accerti eventuali violazioni poste in essere dal Consiglio di Amministrazione.

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati, e copia dei verbali è custodita dallo stesso Organismo di Vigilanza.

2.4 Il sistema di Whistleblowing

Il 15 marzo 2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 attuativo della Direttiva UE 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione. Tale Decreto ha ulteriormente modificato l'art. 6 del D.lgs. 231/2001, disponendo al comma 2 bis che i Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo prevedono: canali di segnalazione interna per le segnalazioni di *whistleblowing*, il divieto di ritorsione ed un sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e), conformi a quanto previsto dal D.lgs. 24/2023.

Al fine di garantire l'efficacia del sistema interno di gestione delle segnalazioni, conformemente alle previsioni del D.lgs. 24/2023, la Società ha adottato un sistema di *whistleblowing*, costituito da una piattaforma informatica (kryalossgr.integritytline.com), che è il canale interno, per la ricezione delle segnalazioni previste dal D.lgs. 24/2023, che hanno ad oggetto anche le violazioni del Modello e le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Più precisamente, il sistema di Whistleblowing è lo strumento mediante il quale viene garantita la riservatezza dell'identità del segnalante e delle segnalazioni di non conformità a leggi o regolamenti, politiche, norme o procedure aziendali, come più dettagliatamente indicato in seguito, agevolandone l'effettuazione, in modo che l'azienda possa trarre beneficio da esse e intercettare per tempo comportamenti difformi, al fine di porvi rimedio e correzione. In questo senso, Kryalos mette a

disposizione, oltre ad un indirizzo di posta elettronica, un portale appositamente dedicato (kryalossgr.integrityline.com) quali canali per le segnalazioni di comportamenti commissivi od omissivi da chiunque posti in essere nella Società, nei rapporti con la stessa o per suo conto che costituiscano o possano costituire una violazione, o induzione a violazione in materia di leggi e regolamenti, regole stabilite nel Modello, principi sanciti nel Codice Etico, principi di controllo interno, politiche, norme e procedure aziendali.

Restano fermi eventuali obblighi di legge, in particolare in tema di obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria ovvero alle Autorità di Vigilanza e in materia di trattamento dei dati personali e tutela della *privacy*.

Il sistema di segnalazione interno è dettagliatamente indicato nella "Procedura *Whistleblowing*" (PR 33), parte integrante del Modello, è reperibile sulla intranet aziendale e sul sito web della Società.

Si rinvia al predetto documento, per le indicazioni di dettaglio relative:

- al sistema interno di segnalazione e alle modalità di invio,
- ai soggetti che possono effettuare le segnalazioni,
- all'oggetto delle segnalazioni,
- al gestore della segnalazione (RSW) che coincide con l'OdV,
- alle modalità di gestione della stessa,
- alle tutele garantite ai segnalanti, ai segnalati in mala fede e agli ulteriori soggetti indicati nella norma,
- alle sanzioni per chi viola le previsioni della procedura.

Per le tutele garantite, pur rinviando alla procedura *Whistleblowing*, si precisa che la Società - oltre a garantire la riservatezza dei dati acquisiti - vieta qualsiasi forma, diretta o indiretta, di ritorsione, discriminazione o penalizzazione (a titolo esemplificativo applicazione di misure sanzionatorie, demansionamento, licenziamento, trasferimento o sottoposizione ad altra misura organizzativa avente effetti negativi sulle condizioni di lavoro) per motivi collegati alla segnalazione effettuata dal segnalante in buona fede e si impegna a garantire la tutela dei segnalanti e degli ulteriori soggetti/enti protetti dalla normativa sul *whistleblowing* contro i suddetti atti.

Gli atti eventualmente assunti che vengano riconosciuti come ritorsivi sono considerati nulli.

Il personale che ritiene di aver subito una discriminazione può darne comunicazione all'ANAC o presentare denuncia all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. L'uso illegittimo del sistema disciplinare può comportare l'applicazione di provvedimenti nei confronti dell'autore dell'abuso.

Ai sensi della normativa sul *whistleblowing* la tutela del segnalante sopra descritta non è garantita nel caso di segnalazioni effettuate in mala fede che si rivelino infondate.

Per quanto riguarda il sistema disciplinare si rinvia, altresì, al paragrafo 2.2.5. e all'Allegato "Sistema Disciplinare".

2.5 Diffusione del Modello

Kryalos, al fine di dare efficace attuazione al Modello adottato, intende assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi in esso recepiti, sia all'interno che all'esterno della propria

struttura.

Obiettivo della Società, in altre parole, è di estendere la conoscenza del Modello non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti inseriti temporaneamente ed occasionalmente nell'organizzazione aziendale, che agiscano, in quel contesto, per conto e sotto la vigilanza degli organi della società.

Sebbene tale attività di comunicazione sia diversamente caratterizzata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, l'informazione concernente i contenuti ed i principi del Modello sarà, comunque, improntata a completezza, tempestività, accuratezza, accessibilità e continuità. Ciò allo scopo di consentire ai diversi Destinatari piena consapevolezza ed effettiva cognizione delle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare.

Kryalos si impegna, dunque, a porre in essere tutte le iniziative necessarie a far conoscere e diffondere, senza ritardo, il Modello ed i suoi allegati.

2.5.1 La comunicazione iniziale ai Destinatari

I contenuti ed i principi del Modello saranno portati a conoscenza di tutti i dipendenti e degli altri soggetti che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati.

Ai dipendenti è garantita la possibilità di accedere e consultare il Modello, nonché i suoi allegati, direttamente attraverso l'Intranet aziendale. Anche ai nuovi assunti è data comunicazione dell'adozione del Modello, dandone disponibilità attraverso l'Intranet aziendale.

Ai componenti degli organi sociali, invece, è resa disponibile copia della versione integrale del documento illustrativo del Modello ed è fatta loro sottoscrivere un'attestazione di conoscenza dei contenuti del Modello stesso.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

2.5.2 L'attività di formazione

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è obiettivo generale della Società garantire a tutti i Destinatari l'effettiva conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute.

I Destinatari sono tenuti a prendere cognizione sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello, sia delle modalità attraverso cui la Società ha inteso perseguirli.

Obiettivo di carattere particolare è, poi, rappresentato dalla necessità di garantire l'effettiva conoscenza delle prescrizioni contenute nel Modello da parte dei soggetti le cui attività risultano essere a rischio di reato. Ciò vale sia con riguardo alle attuali risorse della Società, che in relazione a quelle ancora da inserire. La Società informa i propri dipendenti che essi sono tenuti, per un verso, a conoscere principi e contenuti recepiti nel Modello, per l'altro, a contribuire, in relazione al ruolo ed alle responsabilità rivestite all'interno della Società, alla concreta attuazione del Modello, anche segnalando eventuali carenze.

Sarà cura dell'Organismo di Vigilanza, d'intesa e in stretto coordinamento con il Consiglio di Amministrazione, promuovere l'erogazione di sessioni formative in materia di responsabilità amministrativa da reato ex D.Lgs 231/2001, suggerendo il contenuto dei corsi e le modalità di erogazione. La partecipazione a tali processi formativi dovrà essere obbligatoria, documentata attraverso l'apposizione della firma di presenza, nonché comunicata all'Organismo di Vigilanza mediante la trasmissione di un

elenco dei nominativi dei presenti.

2.5.3 L'informativa ai consulenti, ai fornitori e ai collaboratori esterni e la sottoscrizione della Clausola di salvaguardia

I consulenti, i fornitori e i collaboratori della Società sono informati, all'atto dell'avvio del rapporto di lavoro, del contenuto del Modello e dei suoi allegati, e si impegnano ad eseguire le proprie prestazioni nel rispetto del Codice Etico, dei principi del Modello e, più in generale, dei principi stabiliti nel Decreto, mediante la sottoscrizione della Clausola di salvaguardia. Secondo quanto previsto dall'art. 5 lett. e) D.lgs 24/2023 in tema di whistleblowing, è data informativa interna attraverso la comunicazione ai destinatari, nonché informativa esterna attraverso la pubblicazione sul sito web della Società, dei canali di segnalazione whistleblowing interni ed esterni